

	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO	Allegato “C” Rep. N. 2169 Racc. N. 1469
	Articolo 1	
	È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata	
	"CENTRO ATTIVITA' MUSICALE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIA-	
	LE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "CENTRO ATTIVITA' MUSI-	
	CALE - A.P.S. - E.T.S."	
	Essa è retta dalle norme del presente statuto e dalle vigenti	
	norme di legge in materia.	
	Le diciture "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo	
	"E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico	
	fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita	
	sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 2	
	L'Associazione ha sede in Empoli (FI).	
	La variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune	
	nonché l'istituzione di altre sezioni territoriali sono deli-	
	berate dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 3	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli e-	
	ventuali regolamenti di cui ritenesse di dotarsi, nel pieno	
	rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice	
	Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della	
	normativa vigente in materia.	

L'Associazione è apolitica, apartitica, rigetta ogni discriminazione razziale e sociale, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nello scopo di promuovere l'arte e la cultura della musica in ogni suo settore e con qualunque mezzo.

L'Associazione si propone di promuovere attività di carattere didattico, informativo, formativo e produttivo nel settore musicale e più in generale su tutti gli aspetti delle attività espressive in campo culturale. Si propone a tal fine di aggregare ed essere punto di riferimento per tutti coloro che possono mettere al servizio dei cittadini il proprio bagaglio di esperienze, di studio e di conoscenza nel campo musicale e culturale. Provvede, inoltre, alla formazione morale e culturale dei giovani che si avvicinano all'esercizio musicale.

L'Associazione ha per oggetto:

a. lo svolgimento di un'attività continuativa finalizzata all'apprendimento e approfondimento delle conoscenze in ambito musicale;

b. la promozione di corsi di formazione, di concerti, di seminari, di iniziative varie e tutto quanto si ritenga opportuno per raggiungere gli scopi sociali prefissati;

c. la programmazione di attività che sollecitino e favoriscano una conoscenza critica del fatto musicale;

d. la collaborazione, per il raggiungimento degli scopi predetti, con altre organizzazioni, enti ed istituti culturali

similari, offrendo altresì la propria la propria attività per la realizzazione degli stessi scopi, quando venga richiesta da enti pubblici e università con particolare riguardo a quelle di livello europeo.

L'Associazione si propone, altresì, di promuovere e realizzare tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l'adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.

Per il perseguimento delle suesposte finalità l'Associazione svolge a favore degli associati e dei familiari di questi ultimi le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), g), i) e l) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, precisamente:

- interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato D.Lgs. n. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà Organizzare, occasionalmente e nei limiti di legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale innanzi indicate; tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4

Per svolgere le attività di cui all'articolo precedente l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti ad essa associati; l'Associazione potrà avvalersi, altre-

sì, dell'attività di volontariato di cui all'articolo 17 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e, nei limiti di cui meglio in seguito, di lavoratori dipendenti.

L'attività di volontariato di cui al comma precedente deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Comunque, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per

cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- sostenitori: coloro che pagano la quota ordinaria e quella maggiorata secondo l'importo deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- onorari: coloro che in virtù di particolari benemerienze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;
- ordinari: tutti gli altri associati.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti verso l'Associazione. In particolare, tutti gli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione a norma del presente statuto.

Articolo 6

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire singole persone fisiche senza distinzione di razza, cittadinanza, genere, età, condizioni economiche; gli associati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età

partecipano all'Associazione per il tramite del proprio rappresentante legale.

Possono altresì aderire all'Associazione altre Associazioni di promozione sociale ovvero altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nel rispetto del disposto dell'art. 35 del citato D.lgs. n. 117/2017.

Per essere ammesso quale associato è necessario presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, contenente:

1) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio, ove possibile il recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, ovvero, in caso di istanza presentata da un Ente, atto costitutivo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;

2) assunzione dell'obbligo di osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi.

La qualifica di associato si intende provvisoriamente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione; entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo comunica l'eventuale mancato accoglimento della domanda; decorso detto termine senza che il Consiglio Direttivo abbia comunicato il mancato accoglimento, la qualifica di associato è definitivamente conseguita.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel ca-

so che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci nella sua prima convocazione utile.

L'associato ammesso sarà iscritto nell'apposito registro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale ancorché finanziariamente frazionabile. Le somme versate per la quota sociale (o frazione di essa) non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota non è trasferibile a titolo oneroso né a titolo gratuito, non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 7

Gli associati ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote associative di rispettiva competenza che verranno fissate di periodo in periodo dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Ogni Associato ha diritto di:

- a)** essere informato sulle attività dell'Associazione, anche mediante i social network;
- b)** partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
- c)** presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Di-

	rettivo;	
	d) consultare a proprie spese i libri sociali;	
	e) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;	
	f) eleggere i membri ed essere eletto membro degli Organi dell'Associazione.	
	Ogni Associato ha il dovere di:	
	a) ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;	
	b) pagare le quote sociali e i contributi stabiliti, ivi compresi i contributi determinati dal Consiglio Direttivo ai fini della frequentazione dei corsi di approfondimento musicale di gruppo o individuali;	
	c) tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome e al rispetto dell'Associazione;	
	d) rispettare i compiti assegnati e gli indirizzi perseguiti dall'Associazione.	
	Articolo 9	
	La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.	
	Tale qualità viene meno, oltre che per morte, per recesso degli associati da comunicarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente al Consiglio Direttivo ovvero per esclusione che	

può essere deliberata nei seguenti casi:

- a)** mancata partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa o frazione di essa, quando quest'ultima raggiunga l'importo di più di un terzo di quella totale;
- b)** comportamento contrario alle norme statutarie o regolamentari, alle deliberazioni prese dagli Organi Associativi e ai principi della morale comune;
- c)** interdizione, inabilitazione, permanente incapacità naturale o condanna per reati comuni in genere, a eccezione di quelli di natura colposa;
- d)** condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- e)** condotta recante, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e comunicate a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente agli associati esclusi. L'Assemblea degli associati si pronuncia sull'esclusione nella prima assemblea utile; all'uopo il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea le motivazioni scritte dell'esclusione e le eventuali controdeduzioni prodotte dall'associato escluso.

Il socio cui sia stata notificata l'esclusione, può proporre, entro 6 (sei) mesi dalla notifica, ricorso all'Autorità Giudiziaria. La riammissione può essere richiesta solo dopo che sia provata la cessazione delle cause che l'hanno determinata.

FONDO COMUNE

Articolo 10

Il fondo comune della Associazione è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione o frazionatamente, nella misura e modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annuali ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi volontari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche;
- d) da contributi volontari degli associati;
- e) dagli introiti derivanti dalla partecipazione a manifestazioni;
- f) dallo svolgimento di eventuali attività commerciali o produttive, solo in quanto direttamente connesse alle attività sopra elencate all'articolo 3;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione;
- h) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- i) da eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il versamento tanto della quota di iscrizione quanto di ogni altro tipo di contributo è effettuato a fondo perduto e, quindi, le somme a tali titoli versate non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento

	dell'Associazione ovvero di scioglimento del singolo rapporto	
	associativo. Il versamento non crea altri diritti di parteci-	
	pazione e, segnatamente, non crea quote indivise di parteci-	
	pazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo	
	particolare né per successione a titolo universale.	
	Le entrate dell'Associazione sono destinate alla gestione	
	dell'Associazione medesima per il raggiungimento dello scopo	
	sociale e così, in via esemplificativa, alla remunerazione del	
	lavoro prestato dai lavoratori dell'Associazione, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente, alle spese di	
	rappresentanza, all'acquisto di beni e per quant'altro si ren-	
	derà necessario agli scopi dell'Associazione.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 11	
	Sono Organi della Associazione:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente dell'Associazione;	
	- il Vice-Presidente;	
	- il Segretario;	
	- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove	
	nominati.	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in	
	alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e pas-	

sivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

L'Assemblea è composta da tutti gli associati che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota di Associazione. Possono partecipare, altresì, all'Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale indicati nell'articolo 16 del presente statuto e coloro che collaborano o hanno collaborato all'attività sociale.

Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, se adottate in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato purché quest'ultimo non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo né un dipendente della Associazione; salva diversa disposizione di legge, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati allorquando l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati allorquando l'Associazione abbia un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

Ogni associato ha diritto ad un voto; i soci minori di età

partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto per il tramite del loro rappresentante legale.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente od, in caso di sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti, almeno una volta all'anno entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi ad ogni associato a mezzo comunicazione trasmessa, anche per telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione conterrà anche la data per la eventuale seconda convocazione.

Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

Articolo 14

L'Assemblea dei soci ha il compito di:

a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, nonché l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;

c) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione nonché promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti allorché ne ricorrano i presupposti;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro Comune;

i) deliberare sulle altre proposte di modifica dello statuto;

l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

m) approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31

maggio di ogni anno;

n) fissare, su proposta del Comitato Direttivo, la data delle elezioni;

o) eleggere due dei quattro componenti della commissione elettorale;

p) stabilire il numero dei componenti del Comitato Direttivo nell'ambito del minimo e massimo stabilito dal presente statuto;

q) nominare il liquidatore nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche da apportare al presente statuto, da deliberarsi in Assemblea in seduta straordinaria, il verbale di Assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti degli Organi Sociali i componenti di tali Organi, ove associati, non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune l'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione

con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza delle formalità sopra indicate per la convocazione, l'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare in presenza di tutti gli associati, salva per ognuno di essi la possibilità di determinare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza l'Assemblea è presieduta dal socio designato a maggioranza degli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori all'uopo nominati dalla Assemblea medesima.

Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige, su apposito libro, il relativo verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Le votazioni dell'Assemblea si svolgono per alzata di mano salvo che la maggioranza degli associati presenti richieda lo svolgimento a scrutinio segreto. L'elezione dei componenti degli Organi Sociali avviene a scrutinio segreto.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'impugnazione delle delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in straordinaria, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla trascrizione del verbale

nei relativi registri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

L'Associazione è gestita e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 20 (venti) membri, nominati dall'Assemblea nel rispetto dell'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni; essi rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 26 comma 1 e 25 comma 2 del citato D.Lgs. n. 117/2017, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo due rappresentanti designati dal Comune di Empoli, il cui numero si aggiunge al numero dei componenti nominati dai soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, ove non abbia provveduto l'assemblea ai sensi dell'articolo 14 contestualmente alla nomina dello stesso:

- a) il Presidente che lo presiede e che svolge anche le funzioni di Presidente dell'Associazione;
- b) uno o due Vice-Presidenti;
- c) un Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina, inoltre, un responsabile tecnico per ogni sezione di attività svolta dall'Associazione; il o i responsabili tecnici possono essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo o anche fra altri soggetti, muniti delle

necessarie competenze tecniche, purché soci dell'Associazione.

I responsabili tecnici partecipano alle riunioni del Consiglio

Direttivo con finalità consultive e senza diritto di voto.

Il Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, può

opportunamente far partecipare all'attività consiliare alcuni

collaboratori che si impegnano a svolgere mansioni in armonia

con l'attività e la finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può provvedere all'istituzione di Comi-

tati, determinandone le competenze specifiche e nominandone e

revocandone i componenti.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un Consigliere, il Con-

sigliere cessato è sostituito dal Socio che, in occasione del-

la nomina del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'As-

semblea, ha ricevuto più voti tra i non eletti; il Consigliere

così nominato dura in carica sino a scadenza del Consiglio Di-

rettivo in carica.

Qualora non sia possibile sostituire in tal modo il Consiglie-

re cessato e non sia integrato il numero minimo dei componenti

del Consiglio Direttivo, gli altri amministratori devono, en-

tro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei Soci la nomi-

na di un nuovo Consigliere, che dura in carica sino a scadenza

del Consiglio Direttivo in carica.

Le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spe-

se sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione trasmessa, anche per telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza delle modalità sopra indicate per la convocazione, il Consiglio Direttivo può validamente deliberare in presenza di tutti i suoi membri, salva per ognuno di essi la possibilità di determinare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale

a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno per la stesura del bilancio, e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente un terzo dei consiglieri ovvero un terzo dei soci dell'Associazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 15 in materia di adunanza assembleare svolta per audioconferenza o videoconferenza.

Articolo 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri, quelli di:

- a)** assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b)** convocare le Assemblee, ove non vi provvedano il presidente o il Vice-Presidente;
- c)** redigere eventuale bilancio preventivo;
- d)** emanare i regolamenti e le norme per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | e) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare | |
| | eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle | |
| | erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associa- | |
| | zione; | |
| | f) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli | |
| | periodi ed eventuali frazionamenti, nonchè gli eventuali di- | |
| | versi contributi dovuti dagli associati; | |
| | g) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, propo- | |
| | ste, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati nonché le | |
| | modifiche dello statuto; | |
| | h) redigere i programmi dell'attività associativa; | |
| | i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea de- | |
| | gli Associati; | |
| | j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente | |
| | Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri Orga- | |
| | ni sociali; | |
| | k) decidere i singoli stanziamenti secondo il bilancio di pre- | |
| | visione approvato dall'Assemblea dei soci; | |
| | l) amministrare e programmare in conformità alle finalità i- | |
| | stituzionali dell'Associazione; | |
| | m) assicurare la regolare tenuta della contabilità e dei conti | |
| | e predisporre il bilancio annuale da presentare all'Assemblea | |
| | per l'approvazione predisponendo le dichiarazioni e le forma- | |
| | lità previste dalla legge; | |
| | n) stringere rapporti di collaborazione con enti, associazioni | |
| | | |

locali, nazionali ed estere;

o) eleggere eventuali componenti della Commissione Elettorale;

p) proporre all'Assemblea la data delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo da tenersi perentoriamente nei trenta giorni successivi alla scadenza del mandato del precedente Consiglio;

q) svolgere attività di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 20

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere membro che non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

PRESIDENTE

Articolo 21

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo; ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, vi provvederà quest'ultimo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma; esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, tiene le relazioni e si occupa del controllo sull'attività organizzativa ed amministrativa dell'Associazione; firma gli atti ed i provvedimenti

	relativi a tutti gli affari dell'Associazione che presiede e	
	dà esecuzione ai deliberati dei Comitato Direttivo.	
	Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo	
	con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione uti-	
	le.	
	Il Presidente rimane in carica per l'intera durata del Consi-	
	glio Direttivo.	
	Articolo 22	
	L'Assemblea elegge uno o due Vice-Presidenti dell'Associazione	
	tra i componenti del Consiglio Direttivo e può sostituirli in	
	ogni momento; ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina	
	del Consiglio Direttivo, vi provvede quest'ultimo.	
	Ciascun Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed le funzioni	
	del Presidente in sua assenza o impedimento, assumendo anche	
	la rappresentanza legale dell'Associazione, senza bisogno di	
	alcuna delega espressa da parte del Presidente.	
	La firma da parte di uno dei Vice-Presidenti costituisce di	
	per sé prova dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Articolo 23	
	L'Assemblea elegge il Segretario dell'Associazione tra i com-	
	ponenti del Consiglio Direttivo e può sostituirlo in ogni mo-	
	mento; ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina del Con-	
	siglio Direttivo, vi provvede quest'ultimo.	
	Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle	
	riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della ge-	

	stione dei libri sociali, nonché della comunicazione degli at-	
	ti sociali ai Soci sottoscrivendoli unitamente a colui che	
	presiede la riunione, ha la responsabilità della contabilità	
	dell'Associazione.	
	RESPONSABILI TECNICI	
	Articolo 24	
	I Responsabili Tecnici sono nominati dal Consiglio Direttivo	
	fra i suoi componenti o anche fra soggetti diversi purché soci	
	dell'Associazione.	
	Devono essere in possesso dei requisiti tecnici e personali	
	idonei e dare garanzie professionali per la esatta gestione	
	delle loro rispettive attività e competenze.	
	CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 25	
	L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo	
	dell'Associazione, monocratico o collegiale; qualora sia nomi-	
	nato un organo di controllo collegiale, questo sarà costituito	
	da tre membri, di cui almeno uno, scelto tra i revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro; le cariche di componente del	
	Consiglio Direttivo e di componente dell'Organo di Controllo	
	sono incompatibili tra loro.	
	La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi	
	previsti dalla legge.	
	Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della	
	decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo	

al terzo esercizio della carica. La cessazione dello stesso ha effetto nel momento in cui esso è rinominato. L'Organo di Controllo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile nei casi previsti dalla legge, ove non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) esercitare attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Associazione ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei casi previsti dalla legge, qualora l'Assemblea non affidi la revisione legale dei conti all'Organo di controllo bensì nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

L'incarico del revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'in-

	carico può essere revocato con decisione dell'Assemblea.	
	Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti	
	dell'Associazione.	
	LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 26	
	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associa-	
	zione tiene il registro degli associati, i libri dei verbali	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Con-	
	siglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.	
	I libri dell'Associazione sono visionabili da chiunque ne fac-	
	cia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Asso-	
	ciatione a spese del richiedente.	
	BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE	
	Articolo 27	
	Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bi-	
	lancio consuntivo e, ove ritenuto opportuno dal Consiglio Di-	
	rettivo, un bilancio preventivo.	
	Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Diretti-	
	vo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo	
	dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	Il bilancio consuntivo è redatto nel rispetto di quanto dispo-	

sto dall'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 117/2017 - e successive modificazioni e/o integrazioni - ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla "relazione di missione", redatta del Consiglio Direttivo e recante illustrazione delle poste di bilancio, dell'andamento e gestionale dell'Associazione nonché delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie; la "relazione di missione" documenta, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 117/2017 - e successive modificazioni e/o integrazioni - eventualmente svolte dalla Associazione.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura ai fini di un maggiore coinvolgimento nella gestione dell'Associazione; gli interessati suddetti potranno altresì visionare i verbali delle deliberazioni assembleari. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il segretario o il Presidente depositano il bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque deno-

minate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, o comunque superiori ai limiti di legge, il Segretario od altro membro del Consiglio Direttivo così delegato, pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione o della rete associativa cui essa eventualmente aderisca gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), o comunque superiori ai limiti di legge, il Segretario od altro membro del Consiglio Direttivo così delegato, pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Articolo 28

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Articolo 29

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze innanzi previste, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati in sede di Assemblea straordinaria.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione e gli aderenti ovvero tra organi e aderenti o tra aderenti, in ordine al rapporto associativo, sarà demandata al Consiglio Direttivo per la sua pacifica composizione, salvo che nella controversia siano coinvolti i componenti dello stesso Consiglio Direttivo

Qualora le parti non accettassero la proposta di composizione del Consiglio Direttivo ovvero si versi nella ultima ipotesi di cui al comma precedente, la controversia sarà deferita alla decisione di un arbitro designato dal Sindaco del Comune di Empoli.

In caso di mancata nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta al Sindaco del Comune di Empoli dalla parte più diligente, la designazione sarà fatta dal Presidente della camera arbitrale di Firenze.

L'arbitro opererà quale amichevole compositore senza formalità procedurali e comporrà la controversia secondo equità e nello spirito di questo statuto.

NORMA FINALE DI RINVIO

Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: DAINI OMAR ANDREA – TIZIANO CASALE NOTAIO – SIGILLO